

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, Maria Elena Boschi e Matteo Angelillis • Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale, Arpae

IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA SULLA CONFERENZA DI SERVIZI

Dlgs 30 giugno 2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (GU n. 162 del 13 luglio 2016).

Questo decreto, attuativo della legge n. 124/2015 (cd legge Madia), introduce nell'ordinamento nazionale una nuova disciplina in materia di conferenza di servizi finalizzata a garantire regole e tempi certi agli operatori economici privati.

Il provvedimento interviene sia sugli artt. 14 e ss. della legge 241/1990, sia sulle norme di settore che prevedono il ricorso al modulo procedimentale della conferenza ed è entrato in vigore il 28 luglio 2016.

La nuova disciplina si applica soltanto ai procedimenti avviati con istanze pervenute all'amministrazione a partire dal 29 luglio scorso: per tutti gli altri casi (ossia per i procedimenti già in corso a tale data o comunque per le istanze ricevute dall'amministrazione prima del 29 luglio 2016) continuano ad applicarsi le precedenti regole.

Le nuove disposizioni innovano principalmente la conferenza di servizi decisorie, prevedendo come modalità ordinaria di svolgimento quella c.d. "semplificata", da realizzarsi mediante semplice scambio di documenti tra gli enti coinvolti: la modalità c.d. sincrona (ossia quella che prevede la presenza simultanea dei rappresentanti delle amministrazioni interessate) rimane dunque riservata soltanto ai casi più complessi o alle ipotesi in cui non sia stato possibile addivenire a una decisione finale a seguito dello svolgimento della conferenza in forma semplificata.

Il decreto ha introdotto inoltre una nuova tipologia di conferenza di servizi (cd "preliminare") che può essere indetta dall'amministrazione allo scopo di indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso per le ipotesi di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi.

Inoltre, sempre in attuazione della legge 124/2015, con il decreto legislativo 126/2016, è stata approvata la nuova disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IMPUGNA LA LEGGE SUL RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI

La giunta provinciale di Bolzano ha deciso di impugnare la legge 132 del 28 giugno 2016 che prevede la "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", ritenendo che nelle nuove disposizioni non siano rispettate le competenze della Provincia autonoma.

La giunta provinciale, il 6 settembre scorso, ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale sette articoli della normativa nazionale. Secondo quanto rilevato dall'avvocatura provinciale, la legge nazionale introduce una disciplina che pare essere vincolante in materie in cui la Provincia ha potestà legislativa e amministrativa.

Tra le ragioni a supporto del ricorso si fa riferimento, ad esempio, alla determinazione e alla approvazione delle tariffe delle prestazioni delle Agenzie ambientali, in quanto le disposizioni legislative statali sono incompatibili con la disciplina vigente della Provincia autonoma relativa all'approvazione delle proprie tariffe. Ancora, sempre a parere dell'ente ricorrente, altri articoli della legge ledono l'autonomia organizzativa della Provincia, o imporrebbero di modificare leggi già emanate, o di cambiare la personalità giuridica dell'Agenzia e il suo sistema di finanziamento, e attribuiscono funzioni di vigilanza e polizia amministrativa ad autorità statali, quando invece esse competono a quelle provinciali.

Da notare che, nel pieno rispetto della teoria di Gian Battista Vico sui corsi e ricorsi storici, anche la legge 61/94, istitutiva del sistema delle agenzie ambientali, fu impugnata innanzi alla Corte costituzionale dalle Province di Bolzano e Trento. La Corte, con la sentenza n. 356/1994, accolse in parte tale ricorso.

DRAGAGGI NEI SIN (SITI DI INTERESSE NAZIONALE) E IMMERSIONE DI MATERIALI IN MARE: DUE DECRETI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

DM 15 luglio 2016 n. 172 "Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale" (GU 6 settembre 2016 n. 208)

Con il regolamento emanato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 il ministero dell'Ambiente e della tutela

del territorio e del mare ha fissato le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio effettuate nel perimetro dei siti di bonifica di interesse nazionale.

Le operazioni di dragaggio dovranno prevenire o ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente circostante, escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate, i materiali non potranno essere gestiti al di fuori dei SIN; nel caso non siano rispettate tali condizioni, i materiali estratti saranno considerati rifiuti e assoggettati alla parte IV del Dlgs 152/2006. Il regolamento tra l'altro dispone che il temporaneo stoccaggio dei materiali dragati non potrà eccedere il periodo massimo di trenta mesi e, con una norma transitoria, stabilisce che le caratterizzazioni dei fondali in aree diverse da quelle portuali, ma comunque all'interno del SIN, realizzate ai sensi del precedente Dm del 7/11/2008 e verificate dall'Arpa territorialmente competente resteranno valide, purché realizzate prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, ossia il 21 settembre 2016.

DM 15 luglio 2016 n. 17 "Autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" (s.o. n. 40 alla GU 6 settembre 2016 n. 208)

Il Mattm, ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 152/2006, ha emanato le norme che determinando criteri omogenei per tutto il territorio nazionale dovranno essere applicate dai richiedenti l'autorizzazione che si faranno carico degli oneri relativi a caratterizzazione, classificazione e modalità di gestione dei materiali secondo quanto stabilito negli allegati tecnici, nonché dei costi dell'attività di monitoraggio.

Come autorità competenti sono individuate le regioni costiere nel cui territorio avviene l'immersione dei materiali, ovvero il Mattm per le aree protette nazionali, le stesse per la valutazione della documentazione tecnica allegata alla domanda possono avvalersi di enti o istituti pubblici e, comunque, il procedimento dovrà concludersi con un provvedimento espresso da adottarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione vale per l'intera durata dei lavori di escavo e comunque non oltre 36 mesi dalla data del rilascio, l'autorità competente verifica l'ottemperanza alle prescrizioni in essa contenute, mentre l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni sono a carico della competente Capitaneria di Porto.